SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1457-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 ottobre 1981 - degli articoli 5, 6 e 8

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 1457

« *Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale* »

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(ROMITA)

approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta

Provvedimenti per la siderurgia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In relazione allo stato di crisi dell'industria siderurgica sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti per la razionalizzazione, la riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese del settore, nel rispetto del vincolo del non accrescimento della capacità produttiva.

Ai sensi della presente legge, l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente dall'articolo 80 e dall'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese siderurgiche a partecipazione statale presentano al Ministero delle partecipazioni statali piani di risanamento produttivo, economico e finanziario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel primo comma, in coerenza con le determinazioni emanate dal CIPI.

Entro quindici giorni successivi alla presentazione, il Ministero delle partecipazioni statali sottopone i piani per l'approvazione al CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro quindici giorni dalla ricezione dei piani stessi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: scaduto quest'ultimo termine il programma si intende approvato.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno 1981 gli eventuali oneri per i relativi interessi maturati nell'anno medesimo saranno rimborsati dal Tesoro entro il 31 marzo 1982.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti verso aziende di credito, con scadenza inferiore a diciotto mesi, esistenti alla data del 31 marzo 1981, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI alle aziende di credito con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate presso il sistema bancario, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Art. 3.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore e al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assun-

ti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonchè con tutte le ore del mese di agosto.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'Enel entro il 31 marzo 1982.